



**DECISIONE A CONTRARRE N. 20 DEL RESPONSABILE SERVIZIO ACCERTAMENTO TRIBUTI E
RISCOSSIONE COATTIVA del 15.12.2025**

Oggetto: Affidamento dell'incarico professionale di patrocinio legale per la difesa in giudizio avanti la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche nel procedimento avente R.G.A 425/2025 promosso da I. SRL e per la proposizione dell'appello avverso la sentenza n. 258/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro a definizione del procedimento avente R.G. 80/2024 promosso da I.P. srl. - CIG B99F2FB9F2

Il Responsabile del Servizio Accertamento Tributi e Riscossione Coattiva

Premesso

che il Comune di Pesaro ha affidato con atto di G.C. n. 309 del 12.12.2023 ad Aspes Spa, società in house a totale partecipazione pubblica, la gestione del servizio di accertamento e liquidazione definito e non pagato di tutte le imposte e tasse comunali con esclusione di quelle che l'ente ha affidato in concessione a soggetti terzi;

con contratto rep. n. 34040/2024 del 15.03.2024 è stata stipulata la convenzione per la disciplina e regolazione del servizio fra Comune di Pesaro ed Aspes Spa con decorrenza dal 01.01.2024 fino al 31.12.2028;

che il relativo capitolato tecnico, al punto 1.3.1 "Gestione del contenzioso", prevedono che in caso di contenzioso, venutosi a formare in seguito all'espletamento dell'attività accertativa, tutte le fasi propedeutiche alla resistenza in giudizio siano gestite dall'ufficio legale di Aspes spa, in collaborazione con professionisti di comprovata esperienza nell'ambito dei tributi locali, provvedendo alla redazione delle memorie difensive circa gli atti oggetto del contenzioso e che, in questo caso, il Comune rimborserà alla società gli oneri relativi alla rappresentanza ed al patrocinio legale quantificati in maniera forfettaria nello stesso capitolato;

che l'Ufficio Legale di Aspes può patrocinare solo contenziosi della stessa Società e, pertanto, è necessario per tali tipologie di contenziosi affidare il patrocinio a professionista del libero foro;

che la società contribuente I. srl ha presentato ricorso avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro avverso l'accertamento esecutivo emesso dal Comune di Pesaro per TARI annualità 2019;

che tale procedimento si è concluso con sentenza 298/2024 a favore del Comune;

che il contribuente ha promosso appello avverso la sentenza n.298/2024 avanti la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche (R.G. A. N. 425/2025);

che Il Comune di Pesaro con determinazione n. 3275/2025 ha deliberato di procedere ad affidare un incarico di patrocinio legale finalizzato alla difesa in giudizio nel procedimento incardinato avanti la corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche R.G. A. 425/2025 fino alla emananda sentenza;

ASPES S.p.A.

Via Mameli, 15 - 61121 Pesaro
P. IVA 01423690419

tel +39 0721 372411

Cap. Soc. € 58.035.504 i.v.

segreteria@aspes.it

aspes@legalmail.it

www.aspes.it

che, inoltre, il contribuente I. P. srl ha presentato ricorso avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro avverso gli accertamenti esecutivi emessi dal Comune di Pesaro per IMU annualità 2017, 2018, 2019 e TASI annualità 2017, 2018, 2019,

che tale procedimento si è concluso con sentenza 258/2025 depositata il 24.9.2025 a favore del contribuente;

che, sentito anche il Funzionario Responsabile dell'imposta, valutate le motivazioni della sentenza, è da ritenersi opportuno procedere con l'appello;

che il Comune di Pesaro con determinazione n. 3274/2025 ha deliberato di procedere ad affidare un incarico di patrocinio legale finalizzato alla promozione dell'appello avverso la sentenza n. 258/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro fino alla emananda sentenza;

che dunque è necessario affidare i due incarichi di patrocinio legale di cui in premessa finalizzati alla costituzione in giudizio nel procedimento avanti la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche avente RGA N. 425/2025 e alla proposizione dell'appello avverso la sentenza n. 258/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro, fino alle emanande sentenze;

che il nuovo Codice appalti, introdotto dal decreto legislativo 36/2023, in vigore dal primo luglio 2023, ha disciplinato all'articolo 56, tutte le ipotesi di esclusione dall'applicazione del Codice, per l'affidamento degli incarichi professionali con esplicita esclusione della difesa in giudizio e della correlata consulenza legale (comma 1 lett. h, punto1), salvo disciplinare le attività legali che si configurano come appalti di servizi;

che nel caso in questione trattasi di incarico conferito *ad hoc* che costituisce un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia ed è pertanto sottoposto al regime di cui all'art. 56 del D.Lgs. 36/2023 (Appalti esclusi nei settori ordinari);

che il principio del risultato imposto dal legislatore indica alle P.A. un percorso operativo vocato alla massima tempestività ed al miglior rapporto possibile tra qualità e corrispettivo della prestazione, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

Richiamati

il "Regolamento acquisizioni sotto soglia" di Aspes S.p.A. approvato con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 50 del 25.09.2023;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti - con apposito atto - adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

gli artt. 48-55 del d.lgs. n. 36/2023, recanti una specifica disciplina per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Considerato

che nelle ipotesi, di incarichi professionali eterogenei ed occasionali, come nel caso di specie, è possibile un'attribuzione ragionata in funzione della loro natura, delle caratteristiche del professionista, attraverso una scelta discrezionale da parte della committenza;

che la natura dell'incarico in esame, richiede il rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, attraverso una motivazione e l'acquisizione del curriculum del professionista, per verificarne l'adeguatezza all'incarico, verificare che non vi siano incompatibilità e acquisire il preventivo al fine della sua rispondenza ai parametri e all'equo compenso.

che il contenzioso in oggetto necessita di Professionista specializzato in diritto tributario degli Enti Locali ed in particolare di IMU e TARI;

che pertanto in base al principio di economicità e al principio di continuità dell'azione amministrativa, è opportuno che affidare la costituzione in appello allo stesso Professionista che ha patrocinato il primo grado, e che dunque conosce l'oggetto del contenzioso;

che l'avv. Antonio Chiarello ha patrocinato il primo grado del procedimento conclusosi con la sentenza n. 258/2025 da appellare;

che l'avv. Antonio Chiarello, iscritto all'Ordine degli avvocati di Lecce si è dichiarato disponibile ad assumere i predetti incarichi;

che il Professionista è specializzato in tali ambiti, come da curriculum vitae prodotto;

che il Professionista ha reso la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.Lgs 39/2013 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000;

che il Professionista ha formulato offerta economica:

- 1) per l'assunzione dell'incarico professionale relativo alla costituzione in giudizio nel procedimento avanti la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche avente RGA N. 425/2025 con un onorario proposto di Euro 3.200,00 (mille/00) oltre CAP al 4% e IVA al 22%, considerato congruo, e così per una somma complessiva di € 4.060,16;
- 2) per l'assunzione dell'incarico professionale relativo alla proposizione dell'appello avverso la sentenza n. 258/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro con un onorario proposto di Euro 3.200,00 (tremiladuecento/00) oltre CAP al 4% e IVA al 22%, considerato congruo, e così per una somma complessiva di € 4.060,16, oltre l'importo del contributo unificato pari a € 1.050,00

che entrambi gli onorari proposti sono in conformità ai tariffari previsti dal D.M. N. 147 del 13.8.2022

Ritenuto

che è pertanto possibile procedere con un affidamento diretto ex art. 50 del Codice appalti ovvero *“anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”* mentre nell'ipotesi di incarico reiterato, dovendo applicare il principio della rotazione, si può procedere, entro le medesime soglie, ex art 49, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto;

DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto che viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;
2. di procedere all'affidamento degli incarichi professionali in oggetto a Avv. Antonio Chiarello c.f. CHRNTN60T20L419E, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Lecce, con studio nella stessa, Via Ludovico Ariosto n. 43, per la costituzione in giudizio nel procedimento avanti la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche RG A. N. 425/2025

- e per la proposizione dell'appello avverso la sentenza n. 258/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro depositata il 24.9.2025;
3. di dare atto che gli importi della per i predetti patrocini la parcella ammonta € 3.200,00 (tremiladuecento/00) oltre IVA e Cassa di previdenza (trasferite comprese) per ciascun incarico e così per una somma complessiva di € 6.400 (seimilaquattrocento/00) oltre IVA e Cassa di previdenza (trasferite comprese), oltre l'importo del contributo unificato di € 1.110,00 per l'appello;
 4. che, ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. b) del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale, da stipularsi in forma di disciplinare di incarico, si intende perfezionato al momento della sua sottoscrizione.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR Marche entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg..

Si dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, né in alcuna delle ipotesi previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni aziendali in materia di incompatibilità e/o conflitto di interessi (Codice Etico e di Comportamento, Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. n. 190/2012, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001).

Pesaro, 15.12.2025

Il R.U.P. per il Servizio Accertamento Tributi e
Riscossione Coattiva
(Dott. Laura Ricci)